

Cass. Civ., Sez. 01, 01/04/1994, n. 3225 – Rel. Cons. Dott. A. Catalano

Svolgimento del processo

1 - Svolgimento del processo

Con atto in data 12 settembre 1990 G. C. intimò al coniuge divorziato M. L. precetto di pagamento di L. 200.000 quale residuo importo dell'assegno mensile di L. 300.000 posto a carico del L. a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore J., affidata alla madre.

Il L. propose opposizione e dedusse che, avendo avuto con sè la figlia per venti giorni nel mese di agosto, non era tenuto al pagamento dell'intero assegno, ma soltanto della parte proporzionale al periodo in cui la minore era rimasta con la madre.

L'opposizione è stata accolta dal giudice conciliatore di Roma ad avviso del quale la statuizione della sentenza di divorzio sul punto oggetto della controversia era da interpretare nel senso che l'ammontare dell'assegno mensile posto a carico dell'opponente era da decurtare in ragione del periodo nel quale la figlia fosse stata temporaneamente ospite presso di lui.

Ricorre per cassazione la C. sulla base di due motivi illustrati da memoria. Non si è costituito l'intimato.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente, sotto il profilo dell'erronea interpretazione del dispositivo della sentenza di divorzio, della violazione delle norme interpretative e della insufficienza di motivazione, deduce che la statuizione della citata sentenza nella parte concernente la misura dell'assegno posto a carico dell'ex coniuge non è suscettibile di modificazione per il periodo in cui quest'ultimo è autorizzato ad avere la figlia presso di sè, non risultando questa possibilità dal testo della sentenza, sicché da questo punto di vista la decisione si palesa del tutto carente di motivazione.

Con il secondo motivo la C. con la denuncia della violazione degli artt. 147, 148, 155 c.c. muove alla sentenza impugnata censure analoghe a quelle innanzi riportate.

Per una corretta valutazione delle censure così proposte, giova rilevare che, trattandosi di una sentenza del conciliatore, va tenuta presente l'elaborazione giurisprudenziale in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze di detto giudice la cui più compiuta espressione si rinviene nella decisione 15 giugno 1991, n. 6794 delle Sezioni Unite di questa Corte che si articola sulla base delle seguenti cadenze argomentative.

Il giudizio di equità del conciliatore, ai sensi dell'art. 114 II comma, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 3 della legge 30 luglio 1984 n. 399) attiene alla decisione del merito e, fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle norme processuali, si traduce nel riferimento a valori oggettivi che giustificano una deroga o una limitazione, nel caso concreto, delle regole di diritto con riguardo, sia alle conseguenze derivanti da una certa qualificazione giuridica dei fatti, sia alla qualificazione medesima.

Tale giudizio è vincolato, oltre che alle disposizioni della Costituzione, comprese quelle che prevedono riserve "assolute" di legge, al rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento e di quelle norme che esprimono i principi regolatori della materia".

Questi ultimi non sono soltanto quelli ricavabili per via di astrazione dalla "ratio" sottesa alle singole norme, ma comprendono anche quelli "della materia", che non può identificarsi soltanto con gli istituti generali, bensì con il singolo tipo di rapporto dedotto in giudizio che sussiste e si configura soltanto attraverso quelle norme, in mancanza delle quali o non sussiste o rientra nell'ambito di una configurazione diversa.

La pronuncia secondo equità del conciliatore si identifica sia in quella che abbia espressamente applicato una regola di equità ovvero una norma di legge riconosciuta corrispondente all'equità, sia in quella che abbia applicato il diritto scritto senza nulla dire in ordine all'equità.

Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., può denunciare la violazione di norme della Costituzione (comprese quelle che fissino riserve "assolute" di legge in determinate materie), o di principi fondamentali dell'ordinamento, o di norme regolatrici della materia del rapporto dedotto in giudizio, mentre non può mai investire la regola equitativa applicata, neppure sotto il profilo dell'inosservanza di norma di legge ritenuta conforme all'equità, posto che il giudizio di equità è per sua natura di merito ed è insindacabile per vizi "in iudicando". Al contrario, il detto ricorso ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza attinente alla motivazione, cioè discendente da motivazione assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse, o, comunque, inadeguate ad evidenziare la ragione del decidere, può investire anche la statuizione basata sull'equità, tenendo però conto, in tale ipotesi, che l'applicazione dell'equità esprime un giudizio di tipo intuitivo, non sillogistico.

Infine, in sede di ricorso ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., il sindacato della Suprema Corte non può riguardare la decisività di una determinata questione, ove essa sia attinente e statuizioni che il conciliatore medesimo abbia reso facendo applicazione dell'equità.

Orbene, alla stregua di tali premesse, cui questa corte reputa di uniformarsi avuto riguardo alle ragioni che le sorreggono, va ritenuta la fondatezza del ricorso, evidente essendo la violazione dei principi regolatori della materia nella quale è incorso il giudice del merito.

Ed invero, dato per pacifico che la sentenza di divorzio nulla disponeva circa la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a carico dell'intimato per il tempo in cui la figlia fosse stata ospite presso di lui, da ciò derivava che l'obbligato, per conseguire la decurtazione dell'assegno, avrebbe dovuto, o impugnare la sentenza, o chiederne la modifica attraverso il procedimento camerale di revisione delle relative disposizioni contenute nella sentenza medesima, ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74.

Era, invece, da escludere la possibilità di conseguire questo risultato attraverso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, essendosi in presenza di un fatto successivo alla formazione del titolo, il cui accertamento non poteva non avere luogo nell'ambito del procedimento innanzi indicato al quale doveva necessariamente fare ricorso il soggetto del giudizio di divorzio che pretendeva di conseguire la diminuzione della misura dell'assegno.

La diversa conclusione cui è pervenuto il giudice del merito non si sottrae, pertanto, a censura nella misura in cui essa si finisce con il riconoscere al soggetto obbligato alla erogazione dell'assegno di divorzio la facoltà di procedere unilateralmente alla sua riduzione, salvo il successivo controllo in sede di opposizione all'esecuzione esercitabile nel caso in cui l'avente diritto azioni il titolo per l'intero.

Si impone, quindi, per quanto si è esposto, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa al giudice conciliatore di Roma, in persona di diverso magistrato, il quale si uniformerà ai principi innanzi indicati e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al giudice conciliatore di Roma in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma addì 13 luglio 1993.